



Marco Orlandoni
Raffaele Ferrandino
Notai Associati

Piazza Trento e Trieste, 2/2
40137 - Bologna
Tel. 051 308776
fax 051 6360105
morlandoni@notariato.it
rferrandino@notariato.it

ALLEGATO "B" al

N. 31.368 di Repertorio

N. 17.679 di Raccolta

STATUTO CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA
"LEGA PALLAVOLO SERIE A"

ART. 1 COSTITUZIONE

1. E' costituito un Consorzio con attività esterna fra le società sportive partecipanti ai campionati di Serie A1 e A2 maschile di Pallavolo denominato "Legga Pallavolo Serie A", di seguito richiamato con il termine "Consorzio".

2. Il Consorzio gode di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa e finanziaria, esplicando le proprie attività nel rispetto dei principi stabiliti dal CONI e dalla FIPAV e dei criteri di efficienza, trasparenza e parità di trattamento.

ART. 2 SEDE

1. Il Consorzio ha sede in Bologna.

ART. 3 DURATA

1. La durata del Consorzio è fissata fino al 31.12.2040.

ART. 4 SCOPO

1. Il Consorzio, che non ha fini di lucro, ha per scopo:

- a) la cura degli interessi comuni agli associati, nel rispetto delle norme previste dallo Statuto della FIPAV e del CONI;
- b) la promozione e la realizzazione di tutto quanto necessario al consolidamento dell'immagine della pallavolo maschile di vertice in Italia nei rapporti con gli organi di informazione, con le imprese industriali e commerciali, con gli Enti Pubblici e con le componenti qualificate dell'intero movimento pallavolistico nazionale ed internazionale;
- c) la stipula di accordi economici, nell'interesse ed in favore delle società consorziate o di alcune di esse;
- d) la realizzazione e la gestione di accordi e servizi nell'interesse delle società consorziate ed in particolare quelli relativi all'organizzazione comune dell'attività sportiva istituzionale delle società medesime;
- e) la gestione dei fatti tecnici ed organizzativi di interesse comune e la fornitura dei relativi servizi;
- f) la gestione di tutte le attività demandate dalla FIPAV al Consorzio e l'organizzazione di eventi pallavolistici di vertice o che vedano la partecipazione delle società consorziate;
- g) la commercializzazione e gestione, per conto delle società consorziate, dei diritti di tutte le competizioni sportive e degli eventi organizzati dal Consorzio, in qualsivoglia sede (televisiva, radiofonica, multimediale, telefonica, internet, etc.) e con qualunque forma e tecnologia, nonché dei diritti collettivi di immagine promo-pubblicitari e di ogni altro diritto di natura commerciale a tutela dei marchi collettivi e di ogni altro interesse collettivo o comune di natura patrimoniale;
- h) quant'altro affidato al Consorzio sia dall'Assemblea che da gruppi di consorziati che ne abbiano fatta richiesta.

ART. 5 CONDIZIONI DI AMMISSIONE

1. Possono far parte del Consorzio soltanto le società che abbiano acquisito il diritto alla partecipazione ai campionati di Serie A Maschile di Pallavolo in conformità alle norme emanate dalla FIPAV e dal Consorzio e che, avendo presentato domanda di ammissione ai campionati di Serie A, siano state

ritenute idonee ad essere iscritte a tali campionati per avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalle suddette norme.

2. Le società che abbiano acquisito per la prima volta il diritto alla partecipazione ai campionati di Serie A devono presentare domanda di ammissione al Consorzio nei termini annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Il loro ingresso non costituisce modifica del presente contratto.

3. La domanda di ammissione al Consorzio deve chiaramente contenere l'accettazione integrale del contratto consortile e, in particolare, l'accettazione esplicita della clausola compromissoria di cui all'art. 27, oltre che del Regolamento Interno e di ogni altra deliberazione già adottata dagli Organi del Consorzio.

4. L'esame delle domande è di competenza del Consiglio di Amministrazione, che delibera motivatamente in merito, con decisione definitiva ed inappellabile.

5. La mancata presentazione della domanda di ammissione al Consorzio o la mancata ammissione al Consorzio determina l'immediata impossibilità di partecipare a qualsivoglia campionato di Serie A.

ART. 6 PERDITA DELLA QUALITÀ DI CONSORZIATA

1. La qualità di consorziata si perde a seguito di recesso o esclusione.

2. Recesso.

a) Il recesso è automatico al termine dell'anno sportivo, per le società che siano retrocesse in Serie B o che, comunque, non si iscrivano ai campionati di Serie A o che perdano per qualsivoglia motivo il diritto a partecipare ai campionati di Serie A.

b) E' ammesso il recesso volontario esclusivamente per giusta causa. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, al Consiglio di Amministrazione e diviene efficace trenta giorni dopo la ricezione.

3. Esclusione.

a) L'esclusione può essere deliberata nei confronti della società consorziata che abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione, o che si sia resa inadempiente alle obbligazioni derivanti dal presente contratto o a quelle assunte per suo conto dal Consorzio, o che comunque abbia posto in essere condotte incompatibili con la permanenza nel Consorzio o sia incorsa in ogni altra ipotesi di esclusione prevista da vigenti disposizioni regolamentari e di legge.

b) L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

c) La delibera di esclusione può essere impugnata dinanzi al Collegio Arbitrale costituito a norma dell'art. 27 del presente Statuto.

4. La perdita della qualità di consorziata determina l'immediata impossibilità di partecipare a qualsivoglia campionato di Serie A.

5. In nessun caso la perdita della qualità di consorziata libera la società dai debiti e dalle obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio e delle altre società consorziate.

ART. 7 QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Ciascuna società consorziata deve sottoscrivere almeno una quota di partecipazione.

2. Le quote di partecipazione conferite al fondo consortile dalle consorziate recedute o escluse non sono rimborsabili, ma vanno ad accrescere il fondo

di riserva.

3. Oltre alle quote di partecipazione iniziali, ciascuna società consorziata deve contribuire alle spese di funzionamento del Consorzio mediante un contributo annuale determinato dal Consiglio di Amministrazione.

4. L'Assemblea potrà deliberare contributi straordinari in misura uguale per tutti ove il fondo consortile divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi del contratto.

ART. 8 AUTONOMIA DELLE SOCIETA' CONSORZIATE

1. Le società consorziate conservano la loro piena autonomia e ciascuna assume a proprio diretto carico l'intero rischio delle perdite e dei ricavi derivanti dall'esercizio degli scopi sociali di ciascuna.

2. Fermo il disposto dell'art. 2605 c.c. è pertanto esclusa ogni ingerenza del Consorzio nelle attività svolte in proprio dalle società consorziate.

3. La forma di costituzione e la natura giuridica dei sodalizi sono irrilevanti nei riguardi del Consorzio purché compatibili con le leggi dello Stato e con le norme ed i regolamenti emanati in materia dal CONI, dalla FIPAV e dal Consorzio ed a condizione che il contenuto degli statuti dei sodalizi non sia in contrasto con il presente contratto.

4. Le modificazioni della natura giuridica e della struttura delle società consorziate e della composizione degli organi sociali dovranno essere comunicate per iscritto alla segreteria del Consorzio entro gg. 30 dalla data della modificazione, allegando la documentazione attestante le modifiche intervenute.

5. Tale documentazione ha effetto nei confronti del Consorzio solo in presenza di una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante che certifichi, sotto la sua personale responsabilità, la conformità della documentazione trasmessa agli originali tenuti agli atti del sodalizio.

6. Il Consorzio ha diritto, in ogni momento, a semplice richiesta, di prendere visione e di estrarre copia degli atti relativi alla struttura dei sodalizi, alla composizione degli organi sociali e dei bilanci di esercizio corredati dalle relazioni degli amministratori e dell'organo di controllo.

7. Le società consorziate assumono inoltre l'intero rischio delle perdite ed il vantaggio dei ricavi per gli affari conclusi, le gestioni effettuate ed i servizi forniti nel loro interesse a cura del Consorzio.

ART. 9 ORGANI DEL CONSORZIO

1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Vice-Presidente Vicario;
- d) il Consiglio di Amministrazione;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 10 ASSEMBLEE

1. Le Assemblee del Consorzio sono l'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria.

2. Le Assemblee sono costituite da tutte le società consorziate in regola con gli adempimenti previsti dal presente Statuto e dai regolamenti del Consorzio.

3. Le deliberazioni assunte dalle Assemblee sono vincolanti per tutte le società consorziate, ivi comprese quelle assenti e dissenzienti.

A. Modalità di partecipazione alle Assemblee e diritto di voto

1. Hanno diritto di partecipare ad ogni Assemblea le società consorziate e, senza diritto di voto, il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione, salvo che questi ultimi non rappresentino in assemblea società consorziate, nonché i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. E' facoltà del Presidente invitare all'Assemblea altre persone, senza diritto di voto, ritenute utili allo svolgimento della stessa.
3. Ciascuna società consorziata è rappresentata in Assemblea dal proprio legale rappresentante o da altro dirigente tesserato per la medesima società e preventivamente designato mediante delibera del proprio organo amministrativo comunicata al Consorzio.
4. Ciascuna società consorziata ha diritto ad un voto.
5. Nel caso in cui le società aventi diritto a partecipare al campionato di Serie A2 siano in numero diverso di quelle ammesse al campionato di Serie A1, a ciascuna società verrà attribuito, mediante un coefficiente correttivo, un diritto di voto che consenta di rendere uguale il totale dei voti esprimibili dalle società di A1 e quello delle società di A2.
6. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, le società che hanno acquisito per la prima volta il diritto alla partecipazione ai campionati di Serie A, ma che formalmente non sono state ancora ammesse a fare parte del Consorzio e, con diritto di voto, limitato all'approvazione del bilancio consuntivo relativo alla stagione sportiva nella quale si è verificata l'uscita dal Consorzio, le società che hanno perso la qualità di consorziata.

B. Convocazione delle Assemblee

1. L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione a mezzo avviso raccomandata, o posta elettronica, anche certificata, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con le medesime modalità almeno tre giorni liberi prima della data fissata. Sull'invito dovrà specificarsi che trattasi di convocazione urgente. L'avviso di convocazione deve indicare luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. Qualora sia venuta meno la maggioranza del Consiglio di Amministrazione o lo stesso sia decaduto per dimissioni del Presidente, l'Assemblea elettiva è convocata dal Presidente in regime di prorogatio o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal Vice Presidente Vicario o, nel caso di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano d'età, entro 30 giorni dal verificarsi di tale evento e deve svolgersi nei successivi 30.
3. La convocazione delle Assemblee potrà essere richiesta anche da parte di tante società consorziate che rappresentino almeno un terzo dei voti esprimibili, che dovranno indicare gli argomenti da trattare. In tal caso il Presidente dovrà convocare l'Assemblea entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta che deve svolgersi nei successivi 30.

C. Riunioni delle Assemblee

1. L'Assemblea si riunisce:
 - a) in via Ordinaria due volte l'anno. L'una, entro il mese di luglio, per l'esame ed approvazione della relazione programmatica e del bilancio preventivo dell'esercizio sociale successivo. L'altra, entro il mese di novembre immediatamente successivo, per l'esame ed approvazione

della relazione del Consiglio di Amministrazione, del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e della relazione dei Revisori dei Conti;
b) in via Straordinaria ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, ovvero sia richiesto dalle società consorziate ai sensi dell'art. 10, lett. B), comma 3 del presente Statuto.

D. Attribuzioni delle Assemblee.

1. Compete alle Assemblee deliberare sulle materie tassativamente attribuite alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto, purché iscritte all'ordine del giorno, anche su preventiva richiesta di una sola società consorziata per materie non riservate alla competenza di altri organi.

2. Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e delle relazioni che li accompagnano;
- la nomina del Giudice di Lega;
- l'elezione del Presidente della Lega, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'adozione della delibera di esclusione nei confronti delle società consorziate;
- la determinazione degli indirizzi di carattere generale, delle strategie di politica sportiva, amministrative e gestionali che interessano il Consorzio in relazione agli interessi comuni dei sodalizi aderenti.

3. L'Assemblea Straordinaria, oltre a deliberare validamente su tutti gli argomenti di competenza di quella Ordinaria, è competente in via esclusiva a deliberare in materia di:

- modifiche di Statuto;
- scioglimento del Consorzio;
- nomina liquidatori.

E. Validità delle Assemblee.

1. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei sodalizi aventi diritto al voto.

2. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei sodalizi aventi diritto al voto.

3. Le Assemblee sono, comunque, valide con la presenza di tutte le società consorziate, del Collegio dei Revisori dei Conti e della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

F. Presidenza e modalità di svolgimento delle Assemblee.

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, nel caso di suo impedimento, dal Vice Presidente Vicario o, nel caso di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano d'età.

2. L'Assemblea elettiva del Presidente del Consorzio è presieduta dal Presidente uscente nel solo caso in cui quest'ultimo non sia candidato a cariche elettive; qualora si verifichi tale ipotesi l'Assemblea è presieduta da persona eletta dall'Assemblea.

3. Spettano al Presidente dell'Assemblea la nomina del Segretario, la direzione dell'Assemblea, la determinazione delle modalità procedurali, compresa la limitazione di tempo per gli interventi, la scelta del metodo di votazione e l'accertamento dei risultati delle votazioni.

4. La verifica dei poteri dell'Assemblea viene esercitata da un componente del Collegio dei Revisori dei Conti prima dell'inizio dei lavori Assembleari.

5. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti.

6. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società.

7. Le Assemblee potranno essere registrate su supporto magnetico/informatico che rimarrà depositato presso la sede del Consorzio a disposizione delle consorziate e che costituirà a tutti gli effetti verbalizzazione della seduta. In caso di mancata registrazione su supporto magnetico/informatico dovrà essere redatto apposito verbale dal Segretario dell'Assemblea.

G. Votazioni.

1. L'Assemblea delibera validamente sui soli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano o per appello nominale.
3. Le votazioni su mozioni di fiducia debbono avvenire per appello nominale. Le votazioni per le elezioni delle cariche consortili debbono avvenire per scrutinio segreto. In caso di parità di voti la proposta o la mozione presentata è respinta.
4. Le funzioni di scrutinio delle votazioni vengono assunte da due scrutatori eletti dall'Assemblea.
5. Le deliberazioni Assembleari sono a disposizione di tutte le società consorziate e, ove richiesto, della Segreteria Generale della FIPAV.

H. Quorum deliberativi.

1. Le deliberazioni sono validamente assunte quando abbiano riportato la maggioranza dei voti favorevoli delle società consorziate presenti all'Assemblea, ad eccezione di quelle materie per le quali il presente Statuto dispone diversamente.
2. Le deliberazioni di modifica di Statuto o di scioglimento del Consorzio sono validamente assunte quando abbiano riportato la maggioranza dei due terzi dei voti presenti. Non si computano le astensioni nel numero dei voti espressi.

I. Impugnazioni.

1. Le deliberazioni assembleari possono essere impugnate, entro 30 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea, dinanzi al Collegio Arbitrale costituito ai sensi dell'art. 27 del presente Statuto.

ART.11 PRESIDENTE

1. Al Presidente è devoluta la rappresentanza legale del Consorzio, an-

che nelle liti attive e passive.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, firma gli atti consortili, rilascia mandati alle liti, sottoscrive contratti e convenzioni, nomina procuratori per singoli atti o categorie di atti o incarichi specifici, secondo le direttive ed i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

3. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario e in caso di impedimento di quest'ultimo dal Vicepresidente di Serie A2.

4. Tutte le attribuzioni del Presidente, ivi compresa la legale rappresentanza del Consorzio, anche nelle liti attive e passive, possono essere delegate al Vice Presidente Vicario e/o all'Amministratore Delegato.

5. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea.

6. E' eleggibile alla carica di Presidente colui il quale, al momento dell'elezione, non ricopra la carica di Componente del Consiglio Federale o di altro organo elettivo della FIPAV, salvo che, prima delle elezioni, dichiari espressamente di rinunciare, qualora eletto, a tutte le cariche ricoperte.

7. Costituisce ulteriore requisito di eleggibilità alla carica di Presidente il deposito, a mezzo posta elettronica certificata, presso la segreteria della Lega, entro 7 giorni antecedenti la data di svolgimento dell'Assemblea elettiva, della propria candidatura. Solo in mancanza di deposito di candidature si procederà all'elezione del Presidente tra tutti coloro i quali siano in possesso degli altri requisiti di eleggibilità previsti dal presente Statuto.

8. Il controllo dei requisiti di eleggibilità è effettuato dal Collegio dei Revisori dei Conti entro trenta giorni dalla data dell'elezione, nelle forme e nei modi previsti dal presente Statuto e nei Regolamenti del Consorzio.

9. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Ordinaria con il "quorum" della maggioranza dei presenti. Nell'ipotesi che al primo scrutinio nessuno dei candidati ottenga la prescritta maggioranza, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto al primo scrutinio il maggior numero di voti. Qualora in sede di ballottaggio non venga ottenuta da nessuno dei due candidati la maggioranza prescritta, si procederà ad un terzo scrutinio dove risulterà eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti (maggioranza semplice).

10. Il Presidente dura in carica tre esercizi sociali e può essere rieletto alla medesima carica per due mandati consecutivi. È consentito un terzo mandato consecutivo a condizione che il Presidente uscente venga eletto con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei voti validamente espressi. Nell'ipotesi in cui il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum dei due terzi dei voti validamente espressi, ed in presenza di altri candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione, alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere. In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova Assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.

11. Il Presidente decade dal proprio incarico nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti motivi:

- manchi o sia perduto successivamente uno o più dei requisiti di eleggibilità contemplati dall'articolo precedente;
- dimissioni volontarie;

- per mancata partecipazione immotivata a tre consecutive riunioni del Consiglio di Amministrazione.

12. Il Presidente percepisce il rimborso delle spese connesse all'espletamento della funzione e, nei limiti fissati nel bilancio preventivo, l'eventuale compenso stabilito dall'Assemblea.

ART. 12 VICE PRESIDENTE VICARIO

1. Le funzioni ed i poteri del Presidente, in tutti i casi in cui egli non possa esercitarle, o in caso di delega da parte del Consiglio di Amministrazione, ovvero nei casi di sua decadenza, revoca o dimissioni sino ad elezione del nuovo Presidente, sono svolte dal Vice Presidente Vicario.

2. Il Vice Presidente Vicario è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i consiglieri in quota alle società di Serie A1.

ART. 13 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che provvede alla gestione del Consorzio.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- il Presidente, eletto dall'Assemblea con le modalità indicate all'art. 11;
- sei Consiglieri (di cui quattro prescelti fra tesserati di sodalizi di Serie A1 e due tra quelli di Serie A2) ovvero nove Consiglieri (di cui sei prescelti fra tesserati di sodalizi di A1 e tre tra quelli di A2). L'Assemblea elegge i Consiglieri con il limite di massimo un tesserato per società e determina il loro numero.

3. Nell'ipotesi in cui due o più candidati ottengano al primo scrutinio un eguale numero di voti e ciò risulti determinante ai fini dell'attribuzione della carica si procederà, tra questi candidati, ad una nuova votazione e così di seguito fino a quando permanga tale situazione.

4. Sono eleggibili alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio coloro che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- siano tesserati con un sodalizio aderente al Consorzio;
- al momento dell'elezione non ricoprano la carica di dirigenti centrali o periferici della FIPAV salvo che prima delle elezioni dichiarino espressamente di rinunciare, qualora eletti, alla carica ricoperta in seno alla Federazione.

5. Il controllo dei requisiti di eleggibilità è effettuato dal Collegio dei Revisori dei Conti entro trenta giorni dalla data dell'elezione, nelle forme e nei modi previsti dal presente Statuto e nei Regolamenti del Consorzio.

6. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica tre esercizi sociali ed i suoi componenti sono rieleggibili.

7. E' facoltà del Presidente invitare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione consulenti o esperti del settore.

A. Cause di decadenza del Consiglio di Amministrazione

1. I componenti del Consiglio decadono dal proprio incarico nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti motivi:

- abbia perso la qualità di consorziato il sodalizio presso il quale erano tesserati al momento dell'elezione;
- manchi o sia perduto successivamente uno o più dei requisiti di eleggibilità contemplati dall'articolo precedente;
- dimissioni volontarie;
- per mancata partecipazione immotivata a tre consecutive riunioni del Consiglio di Amministrazione;

- la società di appartenenza sia rispettivamente promossa al campionato di Serie A1 o retrocessa a quello di Serie A2 nel periodo di vigenza della carica.

2. L'intero Consiglio di Amministrazione decade qualora venga meno per qualsiasi causa la maggioranza del Consiglio stesso ovvero decada dal proprio ufficio il Presidente. Per il periodo intercorrente dalla data di decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione alla data di insediamento del nuovo, il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica in regime di prorogatio con poteri di ordinaria amministrazione.

3. Nell'ipotesi di decadenza di uno o più Consiglieri che non costituiscono la maggioranza del Consiglio, la carica rimarrà vacante e si procederà alla reintegrazione alla prima Assemblea utile, che comunque dovrà essere convocata nei sessanta giorni successivi dal verificarsi della causa di decadenza. Il o i Consiglieri subentranti decadranno alla scadenza naturale del mandato del Consiglio cui fanno parte.

B. Riunioni e compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno o venga richiesto da almeno tre consiglieri.

2. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione organizza l'attività del Consorzio, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo quanto sia espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea o degli altri organi del Consorzio dal presente Statuto e dai regolamenti dello stesso Consorzio.

4. In particolare, a titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione:

- nomina due Vice presidenti, uno Vicario espressione dei Consiglieri di Serie A1 ed uno espressione dei Consiglieri della Serie A2;
- convoca l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria;
- stipula tutti gli atti relativi all'attività del Consorzio ed emana ogni provvedimento di ordine sportivo, organizzativo e finanziario per la migliore efficienza e regolarità di ogni settore del Consorzio;
- redige il bilancio preventivo, quello consuntivo e le relazioni accompagnatorie;
- nomina i componenti delle Commissioni di lavoro del Consorzio;
- compie ogni altro atto ed effettua ogni altra operazione che paia idonea a favorire il buon andamento del Consorzio;
- attiva ed applica le direttive generali impartite dalle Assemblee;
- approva i Regolamenti di Lega;
- nomina la Commissione di Ammissione ai Campionati;
- incarica consulenti ed assume collaboratori o dipendenti, determinando i compensi e liquidandone le parcelle;

- provvede al pagamento delle spese ed alla riscossione degli introiti ed alla loro ripartizione fra le società consorziate; provvede agli incombeni previsti dall'art. 2615 bis c.c.; istituisce l'ufficio di cui all'art. 2612 c.c.;
- delibera tutte le operazioni mobiliari, bancarie, amministrative e quant'altre qui non specificatamente indicate, che si rendessero necessarie ed opportune per l'ordinaria e straordinaria gestione del Consorzio;
- stabilisce la immotivata partecipazione dei singoli Consiglieri alle riunioni del Consiglio.

5. La sintesi delle delibere del Consiglio di Amministrazione è a disposizione di tutte le società consorziate e, ove richiesto, della Segreteria Generale della FIPAV.

6. E' data facoltà al Consiglio di Amministrazione di proporre all'Assemblea l'elezione di un ulteriore componente, non rappresentante di società consorziate, che rimarrà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che ne ha proposto la sua nomina. In suo favore il Consiglio di Amministrazione potrà delegare in tutto o in parte i propri poteri, determinando i limiti della delega e il compenso. Il Consiglio di Amministrazione potrà impartire direttive al delegato ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

C. Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante raccomandata o posta elettronica, anche certificata, agli indirizzi indicati dai consiglieri con ricezione almeno tre giorni prima dell'adunanza.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente il Consiglio di Amministrazione può essere convocato dal Vice Presidente vicario.

3. Le riunioni sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti.

4. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e sono fatte constare su apposito libro dei verbali, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In caso di parità di voti prevarrà la proposta votata dal Presidente e in sua assenza la proposta di delibera si intende non approvata.

5. Le funzioni di Segretario sono assolte da un componente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato, ove nominato, ovvero da un dipendente del Consorzio a ciò di volta in volta designato.

ART. 14 SPESE E RICAVI DEL CONSORZIO

1. Le spese ed i ricavi delle attività proprie del Consorzio, relativi a rapporti svolti nell'interesse di una o più società consorziate, vengono rispettivamente assunti a favore o carico della o delle consorziate stesse.

2. Il fondo di riserva è utilizzabile secondo le delibere dell'Assemblea, per fini di interesse comune.

ART. 15 FONDO CONSORTILE

1. I contributi delle società consorziate ed i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile.

2. Per la durata del Consorzio, le società consorziate non possono chiedere la divisione del fondo e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

3. Le quote di partecipazione delle società recedute e/o escluse accrescono il fondo di riserva.

ART. 16 RESPONSABILITA'

1. Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusiva-

mente sul fondo consortile.

2. Per le obbligazioni assunte dagli organi del Consorzio per conto delle singole società consorziate, o di gruppi di essi o della totalità, le società consorziate - e ciascuno in proporzione agli obblighi per suo conto assunti - rispondono solidamente con il fondo consortile.

3. In caso di insolvenza nei rapporti fra consorziati, il debito dell'insolvente nei riguardi del Consorzio si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.

ART. 17 UFFICIO CONSORTILE

1. Ai fini dello svolgimento di attività inerenti funzioni proprie di ciascuna società consorziata, il Consiglio di Amministrazione può istituire apposito ufficio che opera nei confronti dei terzi, sotto la direzione del Consiglio di Amministrazione, che ne detta i limiti di operatività, funzioni, compiti e relativi compensi.

ART. 18 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e da un membro supplente. I componenti non potranno essere Consiglieri di amministrazione o dirigenti in carica di società consorziate. Le riunioni saranno valide alla presenza di almeno due dei suoi componenti. Almeno due componenti effettivi ed il supplente dovranno essere iscritti al registro dei revisori legali.

2. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o un componente da lui delegato partecipa di diritto alle Assemblee del Consorzio e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

3. I componenti il Collegio vengono eletti a maggioranza semplice dei voti. I tre candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti risulteranno eletti quali membri effettivi, mentre il candidato che avrà ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore sarà eletto quale membro supplente.

4. Nell'ipotesi che due o più candidati ottengano al primo scrutinio un eguale numero di voti e ciò risulti determinante per l'attribuzione della carica, si procederà ad una nuova votazione, e così di seguito fino a quando permanga tale situazione.

5. Alla prima riunione gli eletti nominano nel proprio ambito un Presidente scelto tra i membri effettivi del Collegio.

6. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria del Consorzio e ne riferisce all'Assemblea presentando l'apposita relazione, nonché svolge tutti gli altri incarichi esplicitamente assegnatigli dal presente Statuto.

7. Di ogni riunione del Collegio viene redatto regolare verbale a cura del Presidente.

8. Il Collegio rimane in carica quattro esercizi sociali ed i suoi membri sono rieleggibili.

9. Per quanto attiene alle cause di decadenza dei singoli membri o dell'intero Collegio ed alla reintegrazione dell'Organo si applicano le norme contenute nel presente Statuto per la parte in cui sono applicabili.

10. Il Collegio funge da organo di secondo grado avverso le sanzioni disciplinari comminate dal Giudice di Lega che non siano di competenza degli organi giurisdizionali della FIPAV.

ART. 19 IL GIUDICE DI LEGA

1. Il Giudice di Lega è eletto dall'Assemblea Ordinaria e resta in carica per quattro esercizi sociali anni. La carica è incompatibile con incarichi di qua-

lunque genere presso le società consorziate.

2. Il Giudice di Lega è competente a giudicare in merito alle infrazioni disciplinari su deferimento degli organi a ciò legittimati dai regolamenti del Consorzio, nonché avverso le decisioni della Commissione Ammissione ai Campionati e su ogni altra materia prevista dal presente Statuto e dai Regolamenti e disposizioni organizzative del Consorzio, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti della FIPAV.

3. Per la sua attività il Giudice di Lega potrà avvalersi di collaboratori da lui stesso designati. Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire un gettone di presenza oltre al rimborso delle spese sostenute.

4. In caso di sue dimissioni e/o rinuncia all'incarico il Giudice di Lega manterrà i suoi poteri, nel regime di prorogatio, fino alla prima assemblea utile che provvederà alla sua sostituzione.

ART. 20 COMMISSIONE AMMISSIONE AI CAMPIONATI

1. La Commissione Ammissione ai Campionati è composta da tre componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, che provvede altresì a nominare anche il Presidente.

2. I tre componenti non dovranno essere dirigenti di società consorziate.

3. La Commissione Ammissione ai Campionati avrà i compiti e le funzioni indicate dalle deleghe federali per l'ammissione ai campionati di Serie A.

4. I componenti godranno del rimborso delle spese vive sostenute per l'incarico nonché di un'eventuale gettone di presenza il cui ammontare sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione.

5. La Commissione Ammissione ai Campionati resta in carica per un esercizio sociale.

ART. 21 COMMISSIONI DI LAVORO

1. Le Commissioni di lavoro, quale organo consultivo, sono nominate dal Consiglio di Amministrazione, il quale ne stabilisce la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento.

2. Le Commissioni di lavoro riferiscono direttamente al Consiglio di Amministrazione.

ART. 22 CAUSE DI SCIoglimento

1. Il contratto si scioglie per le cause previste dall'art. 2611 c.c..

ART. 23 ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale e la gestione finanziaria è suddivisa in annualità che hanno inizio il primo agosto di ciascun anno e termina il 31 luglio successivo.

ART. 24 COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIO-TELEVISIVA ED INTERNET E PROVENTI PROMOPUBBLICITARI E DI SPONSORIZZAZIONE

1. E' di esclusiva pertinenza del Consorzio la stipula di accordi aventi ad oggetto:

a) la commercializzazione e gestione dei diritti di tutte le immagini e dati relativi agli incontri ufficiali dei campionati di Serie A, nonché degli altri incontri e manifestazioni organizzati dal Consorzio (anche a livello internazionale), in qualsivoglia sede (televisiva, radiofonica, multimediale, telefonica, internet, etc.) e territorio e con qualunque forma e tecnologia;

b) la commercializzazione e gestione dei diritti collettivi di immagine promo-pubblicitari, di sponsorizzazione dei campionati di riferimento e degli eventi tutti organizzati dalla Lega;

c) la commercializzazione e gestione e di ogni altro diritto a tutela dei marchi ed interesse collettivo o comune di natura patrimoniale.

2. Se necessario od opportuno, tali accordi potranno riguardare settori separati.

3. I relativi proventi potranno, su decisione dell'Assemblea, essere attribuiti al Consorzio oppure, in tutto o in parte, essere ripartiti tra le società consorziate, eventualmente anche stabilendo quote diverse, legate a parametri oggettivi, secondo quanto stabilito in apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

ART. 25 LIQUIDAZIONE

1. Deliberato lo scioglimento, l'Assemblea nomina un liquidatore per il compimento di tutti gli atti necessari alla liquidazione del Consorzio, rappresentandolo anche in giudizio con i più ampi poteri di transigere e concordare le pendenze attive e passive.

2. Compiuta la liquidazione, quanto residuo dal fondo consortile e dal fondo di riserva è ripartito fra le società consorziate in ragione delle quote sottoscritte.

ART. 26 SEDE DELLE SOCIETA CONSORZIATE

1. La sede delle società consorziate, nei rapporti con il Consorzio, è quella indicata nell'atto pubblico di costituzione o nella domanda di ammissione.

2. Le eventuali modifiche debbono essere comunicate al Consorzio entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.

ART. 27 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie tra il Consorzio e le società consorziate, ovvero tra il Consorzio e società che abbiano richiesto di essere ammesse al medesimo Consorzio, ovvero tra il Consorzio e società che abbiano perso per qualsiasi motivo la qualità di consorziate, in merito all'interpretazione ed applicazione del presente Statuto, nonché in merito a delibere Assembleari e Regolamenti o provvedimenti del Consorzio (sanzioni inflitte, garanzie finanziarie escusse, etc.) e, in generale, relative a qualsiasi aspetto di natura patrimoniale e/o sportiva connesso all'ammissione e/o alla partecipazione al Consorzio, ivi inclusa la mancata ammissione o l'esclusione dal Consorzio, sono esclusivamente ed inderogabilmente compromesse ad un Collegio Arbitrale composto da 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo, che avrà funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Bologna. L'arbitrato avrà sede in Bologna, presso la sede del Consorzio. Il Collegio Arbitrale procederà in via rituale e secondo diritto, con obbligo di motivazione.

2. Tutte le controversie tra società consorziate o ex consorziate sono esclusivamente ed inderogabilmente compromesse ad un Collegio Arbitrale composto da 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo, che avrà funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Bologna. L'arbitrato avrà sede in Bologna, presso la sede del Consorzio. Il Collegio Arbitrale procederà in via rituale e secondo diritto, con obbligo di motivazione.

F.to DE MICHELI Paola

F.to Marco Orlandoni Notaio